

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2012, n. 21-3496

**Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Comune di Torino e O.I.R.M. / S. Anna per l'attuazione del programma di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Nel settembre del 2000 le Nazioni Unite, con l'adozione della "Dichiarazione del Millennio", hanno enunciato gli obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo, fissando i traguardi che la comunità internazionale si propone di raggiungere entro il 2015 (*Millenium development goals*, MDGS), in particolare la riduzione di due terzi della mortalità infantile.

La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, ai sensi della L.R. n. 67 del 17.08.1995 ed in attuazione delle "Direttive di carattere programmatico con validità triennale 2007-2009", orienta la propria azione secondo i principi sopra enunciati.

In tale quadro, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005 s.m.i., ha consentito l'attivazione ed il proseguimento del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti da Paesi in via di sviluppo di cui all'art. 32, comma 15, L. 449/97.

Il Programma di assistenza sanitaria a favore dei cittadini minori extracomunitari, di cui all'art. 32 c.15 della legge 449/97, approvato con la D.G.R. n. 32-773 del 5.09.2005, prevedeva un'autorizzazione della Regione e lo stanziamento di risorse economiche da mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie regionali ed Ospedaliere per l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione, per gravi patologie.

La Giunta Regionale dopo alcuni periodi di sperimentazione in sede di prima applicazione del programma ha valutato opportuno ampliare le proprie attività sostenendo due tipi di iniziative:

- o Proseguire con il ricovero e la cura dei minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, presso le strutture ospedaliere regionali;
- o Avviare un programma di cooperazione sanitaria rivolto a Paesi in via di sviluppo.

E', dunque, per la generale tutela della salute, non solo come diritto, ma come bene comune, che si valuta opportuno contribuire a rispondere ai bisogni sanitari prevalenti nei Paesi in via di sviluppo, nella logica di messa a disposizione delle competenze degli operatori sanitari, impiegati nelle AA.SS.LL. e nelle AA.SS.OO. della Regione, offrendo loro la possibilità di prestare la propria opera professionale, in limitati periodi dell'anno, nell'ambito di progetti di cooperazione sanitaria.

A tal fine, con la L.R. n. 12 del 23 maggio 2008, art. 20, è stato introdotto il nuovo istituto giuridico di aspettativa retribuita che può essere riconosciuta ai dipendenti delle Aziende Sanitarie regionali e il cui costo, non potendo gravare sul bilancio ordinario, sarà rimborsato dalla Regione alle Aziende interessate.

Con D.G.R. n. 51-10154 del 24.11.2008 si è provveduto, pertanto, ad integrare il programma di interventi di cooperazione sanitaria, mediante l'invio di personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero.

Per quanto concerne il ricovero e la cura di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, la Giunta Regionale, preso atto della necessità di tener conto dei diversi servizi sociali e sanitari che occorre attivare per la presa in carico del minore, al fine di assicurarne il corretto espletamento, con propria deliberazione n. 1 – 11580 del 15.6.2009 ha ritenuto opportuno limitare in una prima fase di attuazione la presentazione delle richieste alla sola Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria OIRM coinvolgendo, per quanto di competenza, il Comune di Torino.

La Direzione Sanità, attraverso la Commissione di Valutazione, valuta le richieste trasmesse dall'Ospedale Regina Margherita, verificando il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) età inferiore ai 14 anni;
- 2) segnalazione da parte di un'associazione avente sede legale e/o operativa nella Regione Piemonte, contenente il programma di accompagnamento del minore;
- 3) impegno economico dell'associazione nelle spese di viaggio da/per l'Italia e di trasporto in Piemonte;
- 4) sostenibilità dell'intervento rispetto alla definizione della diagnosi.

In deroga al requisito di cui al punto 1) del precedente elenco, la Commissione come di seguito individuata può valutare la possibilità di esaminare richieste che riguardino minori dai 14 ai 18 anni, in relazione alla gravità e complessità del caso.

Nel caso di patologie non trattabili presso l'Ospedale Regina Margherita, è l'Azienda Sanitaria Ospedaliera interessata a trasmettere la richiesta alla Direzione Sanità, nel rispetto dei requisiti di cui sopra.

La Commissione è composta da:

- 1 rappresentante della Direzione Sanità della Regione Piemonte;
- 1 rappresentante della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte,
- 1 rappresentante del Gabinetto della Presidenza – Settore Affari Internazionali e Comunitari;
- 1 rappresentante della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino;
- 1 rappresentante Medico della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna, Presidio OIRM di Torino;
- 1 rappresentante della Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna di Torino;
- 1 rappresentante del Servizio Sociale dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna, Presidio OIRM di Torino.

La Commissione può essere integrata da esperti, a seconda delle esigenze del caso trattato, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Non è previsto per i componenti della Commissione alcun compenso economico.

La Direzione sanità, attraverso la Commissione esamina le richieste pervenute applicando i requisiti di ammissibilità sopra indicati.

Nell'operare la valutazione, la Commissione, inoltre, riconosce priorità ai minori che hanno residenza in Paesi in via di sviluppo con i quali il Piemonte ha stipulato accordi di cooperazione internazionale.

Le determinazioni della Commissione, redatte in apposito verbale contenente le valutazioni e le proposte di progetto di intervento sanitario e di accompagnamento sociale, sono oggetto di nota di ammissione a firma del competente Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria Territoriale seguita da adozione di determinazione di impegno ed assegnazione all'Azienda Sanitaria competente ad avvenuta rendicontazione.

Alla Commissione inoltre viene demandata la competenza a valutare eventuali prosecuzioni di progetti di intervento avente scadenza definita e proporre la relativa integrazione e variazione.

Ai fini di cui sopra, è stato approvato nella deliberazione sopra richiamata apposito Protocollo di intesa fra gli Enti interessati, sottoscritto dalle parti in data 1° settembre 2009 con durata biennale.

Considerati gli esiti positivi delle modalità operative sopra descritte, che hanno consentito nel biennio di efficacia del Protocollo l'invio di n. 23 operatori sanitari in Paesi in via di sviluppo e l'accesso alle cure, prevalentemente oncologiche e cardiocirurgiche di n. 56 bambini provenienti da Paesi in via di sviluppo, si ritiene di rinnovare il Protocollo d'intesa fra Regione Piemonte – Comune di Torino e Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna di Torino per la durata di anni quattro.

La spesa relativa ai progetti come sopra ammessi, per l'anno 2012, per un totale di 900.000,00= euro trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio:

UPB DB 20061          capitolo          162909.

Per quanto riguarda il finanziamento delle spese sostenute dal Comune di Torino per l'accompagnamento del minore da parte dei familiari e per le spese correlate, in base all'art. 5 del Protocollo di cui all'Allegato alla presente deliberazione, alla spesa prevista per l'anno 2012, si fa fronte compatibilmente con gli stanziamenti disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale:

UPB DB 19011          cap.          179629.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

vista la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, firmata a Ginevra il 7 aprile 1948;

vista la L. 449/97;

vista la L.R. n. 67 del 17.08.1995;

vista la L.R. n. 4 del 28.02.2005, art. 16;

vista la L.R. n. 18 del 6/08/2007;

viste le DD.G.R. n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005, n. 53-2651 del 19.04.2006, n. 41-2320 del 06.03.2006, n. 2-5683 del 16.04.2007 e n. 51-10154 del 24.11.2008;

vista la L.R. n. 12 del 23.05.2008;

vista la L.R. n. 26 del 31.12.2010;

viste le determinazioni dirigenziali nn. 248 del 04.07.2006, 857 del 26.11.2008, 1007 del 30.12.2008, 15 del 26.01.2009, 190 del 21.04.2009;

vista la D.G.R. n. 1-11580 del 15.6.2009;

accogliendo le argomentazioni del Relatore, all'unanimità

*delibera*

- di rinnovare il Protocollo di intesa fra Regione Piemonte, Comune di Torino e Azienda Sanitaria O.I.R.M./S. ANNA;
- di approvare a tale fine lo schema di Protocollo, unito in allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione del Programma di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti da Paesi in via di sviluppo;
- di demandare la sottoscrizione del Protocollo al Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- di dare atto che la spesa per l'attuazione dei relativi progetti, per l'anno 2012, stimata in € 900.000,00= trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio:  
UPB 20061 capitolo 162909;
- di dare atto che, per quanto riguarda il finanziamento degli interventi realizzati dal Comune di Torino per l'accompagnamento del minore da parte dei familiari, in base all'art. 5 del Protocollo di cui all'Allegato alla presente deliberazione, alla spesa prevista di € 50.000,00, per l'anno 2012, si fa fronte con gli stanziamenti disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale:  
UPB DB 19011 cap. 179629.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI  
MINORI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI  
SVILUPPO**

L'anno \_\_\_\_\_, il mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, in Torino (TO)

TRA

La REGIONE PIEMONTE

il Comune di TORINO

L'Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino

**NELLA PREMESSA CHE**

Visto l'art. 32 comma 15 della legge 449/97, che prevede che le Regioni autorizzino le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, per gravi patologie, attraverso l'accantonamento di una somma finalizzata, a favore di:

- a. cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e con i quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- b. cittadini provenienti da paesi la cui particolare condizione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari, o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 16 della L.R. 28/02/2005 n. 4 che contempla le iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione;

Vista la nota prot. 60384/C20.1 del 20.11.07 dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino con cui si segnalava la necessità di integrare tale programma, attraverso l'individuazione di un percorso socio-assistenziale per il minore e la sua famiglia;

Visti gli esiti positivi dell'attuazione del Procollo d'intesa sottoscritto fra le parti in data 1° settembre 2009 per il biennio 2009-2011;

tutto quanto sopra premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 ) Obiettivo del protocollo d'intesa**

Il presente protocollo è finalizzato a dare proseguimento all'esperienza maturata per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 32 comma 15 della L. 449/97, al fine di erogare prestazioni socio-sanitarie a minori extracomunitari ed alle loro famiglie, a condizione che:

- le prestazioni siano ricomprese in quelle di alta specialità in favore di soggetti in età pediatrica;
- le prestazioni non siano erogabili nei paesi di provenienza;

Le prestazioni sanitarie sono garantite all'interno dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna, anche attraverso la collaborazione con altre Aziende sanitarie, qualora le patologie lo richiedano e comunque nel rispetto della programmazione delle attività istituzionali.

Le prestazioni socio-assistenziali, così come specificate all'art.5, sono garantite dal Comune di Torino.

### **Art. 2) Modalità di segnalazione**

La segnalazione del paziente che necessita della prestazione all'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna deve essere effettuata da un'Associazione avente sede legale e/o operativa sul territorio della Regione Piemonte a valere su apposito bando regionale, in base ai requisiti di cui all'art. 4.

L'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna trasmette alla Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute, Sanità, Edilizia Sanitaria e ARESS della Regione Piemonte la segnalazione, corredata dalla documentazione clinica recente che accerti:

- la diagnosi;
- la gravità del caso;
- la sostenibilità dell'intervento;
- il programma di accompagnamento del minore

La Direzione Sanità dell' Tutela della Salute, Sanità, Edilizia Sanitaria e ARESS della Regione Piemonte sottopone le istanze alla Commissione di valutazione che ha il compito di esaminare e valutare la sostenibilità dell'intervento.

### **Art. 3) Commissione di valutazione.**

La Commissione è composta da:

- 1 rappresentante della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute, Sanità, Edilizia Sanitaria e ARESS della Regione Piemonte;
- 1 rappresentante della Direzione Politiche Sociali dell'Assessorato Politiche Sociali della Regione Piemonte;
- 1 rappresentante del Settore Affari Internazionali e Comunitari del Gabinetto della Presidenza della Regione Piemonte;
- 1 rappresentante della Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino;
- 1 rappresentante medico della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna di Torino Presidio OIRM di Torino;
- 1 funzionario della Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna Regina Margherita di Torino;
- 1 rappresentante del Servizio sociale dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna, Presidio OIRM di Torino.

I componenti della Commissione di valutazione ed i loro sostituti sono nominati dai rispettivi Direttori.

Il coordinamento delle attività della Commissione e la verbalizzazione delle sedute sono affidate alla Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute, Sanità, Edilizia Sanitaria e ARESS della Regione Piemonte.

La Commissione può avvalersi, di volta in volta, di altri soggetti pubblici o privati, direttamente o indirettamente interessati alle problematiche di cui alla presente Intesa.

Non si prevede per i componenti della Commissione alcun compenso economico.

### **Art. 4) Requisiti di ammissibilità delle richieste**

La Direzione Sanità, attraverso la Commissione, valuta le richieste pervenute dall'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna di Torino, verificando i seguenti requisiti:

- minore di età inferiore ai 14 anni, accompagnato da un genitore, o da un tutore giuridicamente riconosciuto in Italia, con priorità ai minori che hanno residenza in Paesi in via di sviluppo, con i quali la Regione Piemonte abbia stipulato accordi di cooperazione internazionale;

- caso segnalato da parte di un'associazione avente sede legale e/o operativa nella Regione Piemonte;
- sostenibilità dell'intervento, rispetto alla definizione della diagnosi, alla valutazione prognostica e durata delle cure anche ai fini della determinazione del periodo di soggiorno in Italia e del relativo rientro nel Paese di origine.

In assenza dei requisiti su indicati le segnalazioni dei casi saranno giudicate non ammissibili e in caso di inadempienza i casi presentati dalle associazioni non saranno più valutati.

Deve essere altresì presentato un programma di accompagnamento del minore, che la Direzione Sanità, attraverso la Commissione, valuta ai fini dell'istruttoria della proposta. Il programma deve prevedere l'impegno economico da parte dell'Associazione per le spese di viaggio da/per l'Italia, di trasporto presso l'Azienda Ospedaliera e di soggiorno per eventuali accompagnatori, assicurazione per le spese sanitarie per gli accompagnatori e per il minore fuori dagli episodi di ricovero, rientro della salma in caso di decesso.

La Direzione, attraverso la Commissione, potrà valutare la possibilità di esaminare segnalazioni riguardanti minori fino al 18° anno, in relazione alla gravità e complessità del caso e all'eventuale continuità terapeutica.

La valutazione dei singoli casi da parte della Commissione, redatta tramite verbale contenente le valutazioni e le proposte di intervento sanitario e di accompagnamento sociale, sarà oggetto di nota di ammissione a firma del competente Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria Territoriale seguita da adozione di determinazione di impegno ed assegnazione all'Azienda Sanitaria competente ad avvenuta rendicontazione.

La Commissione si riunisce con cadenza mensile per vagliare le richieste pervenute alla Direzione Sanità', ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

## **Art. 5) Impegni delle Parti**

### **Regione Piemonte, si impegna a:**

Attraverso il Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale:

- definire indirizzi nell'ambito delle attività che hanno rilevanza sotto il profilo delle relazioni internazionali;
- garantire i necessari contatti con la rete delle Autorità italiane all'estero, nonché con i rappresentanti dei Governi dei Paesi di provenienza dei pazienti.

Attraverso la Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute, Sanità, Edilizia Sanitaria e ARESS della Regione Piemonte:

- verificare le disponibilità finanziarie del Programma di cooperazione sanitaria;
- coordinare le attività della Commissione;



- provvedere agli adempimenti amministrativi per la formalizzazione degli atti della Commissione;
- predisporre, di concerto con gli enti firmatari della presente Intesa, apposito bando per la presentazione delle eventuali richieste da parte delle associazioni interessate.

Attraverso la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia:

- definire indirizzi nell'ambito delle attività che possono essere considerate di competenza socio-assistenziali (sistemazione abitativa dei familiari, mediazione culturale, etc.);
- garantire finanziamento delle spese legate all'accompagnamento del minore da parte dei familiari e delle eventuali spese correlate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da destinare a tale finalità sul competente capitolo di bilancio.  
Tali risorse saranno erogate al Comune di Torino, a titolo di rimborso, previa presentazione di apposita rendicontazione, come specificato al punto seguente.

**Città di Torino, si impegna a:**

Attraverso la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie:

- prendere in carico i minori in tutela, previo coordinamento con il servizio sociale ospedaliero, al momento della segnalazione al Giudice Tutelare e provvedere, per conto del tutore a tutti gli atti connessi all'esercizio della tutela, sia durante i periodi di ricovero che in quelli di post-ricovero;
- provvedere, qualora sia necessario, nel post-ricovero alla giusta collocazione attraverso l'inserimento in una famiglia affidataria (selezionata e/o segnalata anche dal Servizio Sociale Ospedaliero) o in subordine presso una comunità familiare, casa famiglia o struttura residenziale anche con valenza sanitaria, in relazione alle risorse disponibili;
- provvedere, in situazioni imprevedibili ed urgenti, alla collocazione di eventuali accompagnatori presso strutture alberghiere o centri di accoglienza gestiti dal volontariato;
- mettere a disposizione, nell'ambito del progetto individuale, gli interventi di assistenza socio-educativa, di mediazione interculturale, di assistenza domiciliare, spese di prima accoglienza, il counseling e sostegno psico-sociale al minore e/o ai parenti e cura indiretta di programmi articolati con i servizi di NPI, in relazione alle risorse disponibili;
- provvedere alle spese per gli interventi di cui sopra, richiedendo alla Regione il rimborso delle spese, attraverso i fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
- presentare rendicontazione degli interventi realizzati per ciascun caso e delle spese sostenute, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione Regionale.

## **Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna:**

L'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna si impegna a:

- definire un protocollo operativo interno, in particolare attraverso lo sviluppo di un progetto sanitario, un progetto di accoglienza sociale e un progetto amministrativo, anche attraverso l'istituzione di un team multidisciplinare (medici, assistenti sociali, amministrativi).

### **Art. 6) Impegno finanziario**

La copertura finanziaria relativa agli oneri sanitari e di accompagnamento sociale delle richieste accolte, troveranno copertura sui competenti capitoli di bilancio della Direzione Sanità e della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della Regione Piemonte, secondo le rispettive disponibilità finanziarie.

Si demanda ai responsabili di tali Direzioni l'adozione degli adempimenti amministrativi previsti per l'attuazione del protocollo.

### **Art. 7) Durata**

Il Presente Protocollo d'Intesa ha durata pari ad anni quattro a partire dalla data di stipulazione e può essere, con l'accordo delle parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza.

### **Art. 8) Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Per la Regione Piemonte

.....

Per il Comune di Torino

.....

Per l'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna

.....